



DELIBERA N. 256/24/CONS

PARERE

**ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN MERITO AL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DI
COPYTRACK GMBH
IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE**

PS12629

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito, Autorità);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito, Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 25 giugno 2024 al prot. n. 0176463 dell’Autorità, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, AGCM) ha chiesto, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice e dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 9), della Legge n. 249/97, il parere di questa Autorità rispetto a una pratica commerciale della società Copytrack GmbH (di seguito “Copytrack” o la “Società” o il “Professionista”) in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lettera b, del Codice. Nella nota di richiesta di parere dell’AGCM si informa che, con comunicazione del 9 ottobre 2023, è stato avviato un procedimento in materia di pratiche commerciali scorrette nei confronti del Professionista al fine di valutare l’eventuale violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice;

CONSIDERATO che nella nota di richiesta di parere si informa che, poiché le pratiche in questione sono state diffuse tramite *Internet* (sito *web* del Professionista) si richiede all’Autorità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 3 e 4, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’AGCM con delibera del 1° aprile 2015, di esprimere il proprio parere in merito;

VISTA la comunicazione dell’AGCM del 9 ottobre 2023, di avvio del procedimento istruttorio PS12629, ai sensi dell’art. 27, comma 3 del Codice e dell’art. 6 del Regolamento e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto riportato nella suddetta comunicazione, la Società svolge – quale attività prevalente – l’assistenza tecnologica e legale per la tutela dei diritti d’autore *online* su immagini;

TENUTO CONTO che, nella su riportata nota di comunicazione di avvio del procedimento istruttorio PS12629, AGCM evidenzia che, secondo informazioni acquisite, gli accertamenti svolti e le numerose segnalazioni pervenute ai fini dell'applicazione del Codice, la Società avrebbe posto in essere la seguente condotta: Copytrack avrebbe inviato agli "utilizzatori" di immagini (amministratori di siti *Internet*, titolari di *blog* personali, ecc.) plurime *e-mail* standardizzate – in alcuni casi a cadenza settimanale – finalizzate a sollecitare il pagamento di una somma forfettaria per la pubblicazione (asseritamente non autorizzata) dell'immagine, nonché l'acquisto di una licenza d'uso annuale valida per il territorio tedesco. L'*e-mail*, redatta in lingua inglese, contiene la dichiarazione che l'immagine è utilizzata senza il consenso del titolare dei diritti, mandante del Professionista, l'individuazione del momento a partire dal quale l'immagine è asseritamente presente sul *web*, le “modalità di chiusura della segnalazione”, la descrizione dei servizi del Professionista, una tabella riepilogativa dei costi e dei termini di pagamento. Nelle segnalazioni più recenti, l'*e-mail* contiene anche il richiamo al diritto statunitense, alla possibilità ivi prevista di essere chiamati a rispondere per danni per l'utilizzo non autorizzato di immagini fino alla somma di \$150.000,00 e alle altre conseguenze economiche legate ad una eventuale assenza di risposta. Quanto alle modalità di chiusura della segnalazione, al consumatore sono offerte tre opzioni: dimostrare di avere una valida licenza d'uso, acquistare tramite il Professionista una licenza d' use con effetto retroattivo e ulteriore durata annuale, pagare una somma a titolo di ristoro per l'uso pregresso dell'immagine (la quale comunque deve essere immediatamente cancellata). Per maggiori dettagli, l'*e-mail* rimanda, tramite *link*, ad un'area riservata del sito *Internet* del Professionista — disponibile solo in lingua inglese – ove non è tuttavia possibile reperire ulteriori informazioni senza preliminarmente rendere una dichiarazione in merito alla liceità della diffusione dell'immagine oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che, secondo AGCM, i comportamenti su riportati potrebbero integrare fattispecie di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 24, e 25 del Codice. In particolare, il Professionista persegue la finalità di indurre i destinatari alla conclusione di onerose transazioni, aventi ad oggetto l'utilizzo di immagini del cui diritto d'autore sarebbero titolari i propri mandanti: ciò avviene tramite l'invio massivo di *e-mail* standardizzate, finalizzate a sollecitare – per il passato – il pagamento di una somma forfettaria per la pubblicazione asseritamente non autorizzata dell'immagine, nonché – *pro futuro* – l'acquisto di una licenza d'uso annuale valida per il territorio tedesco, imponendo peraltro ai destinatari termini di risposta assai ravvicinati (7 giorni), incompatibili con un esercizio esaustivo di qualsivoglia contraddittorio. Le *e-mail* inviate sono infatti idonee a ingenerare nel destinatario la convinzione di dover procedere ai pagamenti richiesti nel timore di dover far fronte ad azioni legali, con la difficoltà (peraltro atteso il riferimento generico alla legge tedesca e, da ultimo, anche statunitense), di doversi altrimenti difendere in ordinamenti diversi dal proprio. Inoltre, sempre al fine di indurre i destinatari delle *e-mail* alla conclusione dell'onerosa transazione, il

Professionista artatamente omette di dare adeguata informazione in merito al titolo posto a base delle proprie pretese. In particolare, Copytrack non dà alcuna indicazione della titolarità delle immagini in capo ai propri mandanti, né dell'effettività di detto mandato (anche in termini di rappresentanza legale e processuale), né fornisce alcuna informazione in merito alla natura dell'opera coinvolta (opera fotografica, fotografia, oppure altro tipo di opera delle arti visive, ecc.). E ciò benché tali elementi siano dirimenti per una preliminare valutazione, da parte del destinatario dell'*e-mail*, della legittimità della richiesta ivi contenuta. Del pari, Copytrack omette di indicare i diritti che lo stesso asserisce coinvolti, cioè quali prerogative economiche e/o morali siano asseritamente lese dall'uso non autorizzato dell'immagine. Parallelamente, nel chiedere il pagamento per la licenza annuale *pro futuro*, egli non specifica affatto quali prerogative la stessa coprirebbe, rendendo impossibile al consumatore una valutazione circa la convenienza del relativo acquisto. Ancora, Copytrack nelle *e-mail* prospetta l'intervento di altri soggetti (che definisce laconicamente "*our local lawyer partners*") per dirimere le questioni oggetto della contestazione in territori diversi da quello tedesco (l'unico per cui si dichiara competente), così prospettando – ai destinatari delle *e-mail* – ulteriori, future ma indeterminate dispute territoriali attinenti alle immagini asseritamente utilizzate in maniera illecita. Infine, il Professionista omette completamente di indicare ai destinatari delle *e-mail* la possibilità di "chiudere la segnalazione" – oltre che tramite l'acquisto a titolo oneroso di una licenza o la prova di una licenza preesistente – tramite il ricorso ad una delle eccezioni o limitazioni al diritto d'autore (es. citazione, critica, rassegna, parodia etc.), invece garantite dalla disciplina vigente (cfr. Direttiva 2001/29/CE, art. 5, e Convenzione di Berna, artt. 9 ss.). A tutto ciò si aggiunga che, anche nelle ipotesi in cui il destinatario delle *e-mail* tenti di difendere la liceità del proprio comportamento rispondendo alla *e-mail* del Professionista, quest'ultimo trasmette nuovamente la stessa *e-mail*, con evidente effetto dissuasivo da ogni ulteriore tentativo di difesa. Infine, anche nelle ipotesi in cui il Professionista acconsente alla "chiusura" del caso senza il pagamento di alcuna somma, lo stesso non specifica quale sia la base giuridica assunta a fondamento della propria decisione, così lasciando un rilevante margine di incertezza circa la posizione giuridica del consumatore. Quanto alla determinazione delle somme richieste da Copytrack, il Professionista si limita a richiamare una non meglio specificata "license history" del titolare dei diritti senza indicare alcun criterio di calcolo, né per le somme richieste per l'uso pregresso dell'immagine, né per il prezzo della licenza da acquistare per l'utilizzo in futuro. Le somme per l'uso pregresso, poi, sebbene inferiori al costo della licenza annuale *pro futuro*, paiono essere cifre standardizzate (220€ o 260€) e quindi completamente svincolate dall'effettiva durata dell'utilizzo non autorizzato. Si deve infine tener conto delle caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni inviate dal Professionista, ovvero soggetti non professionali che non sono in grado di valutare, peraltro in un lasso di tempo limitato e in una lingua diversa dalla propria, se acquistare o meno una licenza per lo sfruttamento del diritto d'autore *online* delle immagini pubblicate sui propri siti *Internet* o *blog*, né in grado di comprendere a quali condizioni economiche, di durata e di territorio, convenga loro acquistarla;

VISTA la documentazione trasmessa dall'AGCM in allegato alla richiesta di parere relativa al comportamento della Società;

CONSIDERATO che, rispetto alla condotta posta in essere dalla Società, rileva l'attività svolta da questa Autorità in materia di contrasto alla pirateria on Line in applicazione del Regolamento di cui alla delibera n. 680/13/Cons e sa.mm.ii. Il titolare del diritto (o un suo rappresentante cui abbia conferito mandato) può presentare infatti un'istanza all'Autorità volta ad ottenere la rimozione dell'opera illecitamente diffusa sulle reti di comunicazione elettroniche nei tempi brevi ivi previsti e funzionali a garantire l'effettività della tutela senza al contempo pregiudicare le garanzie procedurali. Di regola, ove si tratti di un'opera isolata (come nei casi riferiti alla società di cui si tratta) si perviene in tempi rapidi all'adeguamento attraverso la rimozione spontanea dell'opera o il raggiungimento di un accordo. Al riguardo, vale ricordare che, alla luce del quadro normativo di riferimento, le negoziazioni vanno condotte in buona fede applicando tariffe ragionevoli e proporzionali;

RITENUTO opportuno che il parere sul caso di specie sia reso all'AGCM ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice, riportando le valutazioni di questa Autorità in relazione all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica;

RILEVATO che la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e attività attuate dalla Società anche tramite *Internet*;

CONSIDERATO che *Internet* è una rete di comunicazione globale, in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento;

RILEVATO che, in base a quanto riportato nell'osservatorio sulle comunicazioni di questa Autorità, i dati sull'accesso ai siti/*app* dei principali operatori evidenziano un numero mensile di utenti unici¹ che si sono collegati a *Internet* nel quarto trimestre del 2023 compreso tra 44,3 e 44,6 milioni su base mensile (tra 43,8 e 43,9 milioni nel quarto trimestre del 2022), con circa 65 ore e 43 minuti² complessive trascorse, in media, da ciascun utente navigando su *Internet*; di questi, a dicembre 2023, 43,5 milioni hanno usato Google (42,8 milioni nello stesso mese del 2022), 39,6 milioni Meta Platforms (39,1 milioni nello stesso mese del 2022), 37,2 milioni Amazon (36,5 milioni nello stesso mese del 2022). In aggiunta, il numero di utenti unici dei siti/*app* di *e-commerce* varia, nel quarto trimestre del 2023, tra 38,9 e 39,0 milioni (tra 38,0 e 38,3 milioni nel quarto trimestre del 2022), con una media di 3 ore e 3 minuti³ trascorse da ciascun utente navigando su tali siti/*app* di *e-commerce*;

CONSIDERATO che, con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dalle Società, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/*app* utilizzati dalla Società, potrebbero essere indotti ad assumere una

¹ Numero di utenti/persone diverse che hanno visitato qualsiasi contenuto di un sito *web*, una categoria, un canale o un'applicazione durante il periodo di riferimento.

² Dato riferito al mese di dicembre 2023.

³ Dato riferito al mese di dicembre 2023.

decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate;

RITENUTO, pertanto, che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie *Internet* sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità, laddove ne sia confermata la valutazione dell'AGCM sopra richiamata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

di esprimere parere nei termini di cui in motivazione.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba